



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **LEGGE PROVINCIALE n. 14 del 14 giugno 2021**

concernente

***“Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011”***

***RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA***

### **Art. 1**

*Modificazioni dell'articolo 12 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)*

Vengono esplicitate le finalità dell'attività della fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) di diffusione dei risultati della ricerca e di sensibilizzazione del sistema dell'istruzione verso il mondo della ricerca e dell'innovazione.

#### **Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale.

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessun impatto sotto il profilo organizzativo-procedurale rispetto alla vigente previsione di legge.

### **Art. 2**

*Modificazioni dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla ricerca 2005*

Viene ridotto da 6 a 5 membri il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT)

#### **Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale.

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessun impatto sotto il profilo organizzativo-procedurale.

Art. 3

*Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005*

**Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessun impatto sotto il profilo organizzativo-procedurale.

Art. 4

*Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

L'inserimento nella L.P. n.1/2011 dell'articolo 6 ter consente il proseguimento della politica di sostegno alla cultura a favore dei figli minorenni appartenenti a famiglie in difficoltà economiche o a famiglie numerose aventi determinati requisiti in un momento difficile dovuto alla pandemia.

**Impatto finanziario**

La norma prevede la concessione di un contributo alle famiglie beneficiarie per il tramite delle scuole musicali, delle federazioni e di altri enti strumentali aderenti al progetto. L'impatto finanziario è stato stimato con riferimento al numero medio di soggetti aventi diritto negli ultimi tre anni, pari a circa n. 900 all'anno, per un importo medio di contributo pari a circa euro 133. Si è ipotizzato inoltre che l'intervento a carico dei fondi provinciali, considerato per l'anno in corso si utilizzano i fondi regionali degli ex vitalizi, decorra dal 2022. Pertanto viene prevista una maggiore spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per gli anni successivi si provvederà a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

Per la relativa copertura la legge dispone l'integrazione dello stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti), riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

**Impatto organizzativo-procedurale**

Sotto il profilo organizzativo la struttura competente in materia di benessere familiare dovrà definire la disciplina per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detta attività viene assorbita nella capacità operativa già presente negli uffici e non richiede ulteriore personale.